

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. (*)

TITOLO I
INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI,
TIPICI E TRADIZIONALI
NELLE MENSE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE

Art. 1

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del Comune, Scuola, Azienda, o ente richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 2

(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione in duplice copia: ⁽¹⁾

a) bando della gara in base alla quale è stato scelto il fornitore dei prodotti agroalimentari destinati alle mense;

b) contratto di fornitura dei prodotti medesimi;

c) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge regionale 8

agosto 2000, n. 15 (di seguito definita «legge» nel presente Regolamento), ed indicante in particolare la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali. Tale percentuale deve essere calcolata esclusivamente in base alla spesa dichiarata per le derrate alimentari usate. Nell'ambito di detta percentuale potrà essere evidenziata, con indicazione a sé stante, la percentuale che, fra le derrate biologiche, tipiche e tradizionali usate, è riferibile ad alimenti prodotti in regione. Inoltre debbono essere chiaramente indicati, qualora le domande siano presentate da Comuni, Enti locali, ed Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i pagamenti effettuati dall'utenza; ⁽²⁾

d) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

e) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;

f) dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento, da parte del soggetto erogatore dei pasti, del controllo di cui all'articolo 2, comma 4, della legge.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore,⁽³⁾ a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

(1) Aggiunte parole dall'art. 1, comma 1, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres. (B.U.R. 31/12/2003, n. 53).

(2) Aggiunte parole dall'art. 1, comma 2, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres.

(3) Sostituite parole dall'art. 1, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 3

(Bandi di gara e contratti di fornitura)

1. I bandi di gara inerenti alle forniture debbono prevedere espressamente l'esclusione dalla gara stessa dei soggetti che non propongano i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

2. I contratti di fornitura debbono prevedere espressamente, quale clausola di decadenza, che il soggetto fornitore proponga i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

Art. 4

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 5
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, nonché quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la manodopera e tutte le altre direttamente connesse alla somministrazione dei pasti. Tali spese sono da intendersi quelle relative al personale adibito esclusivamente all'attività di mensa ed ai contratti di fornitura per acqua, luce, gas, riscaldamento, con fatturazione certa addebitabile alla sola mensa. ⁽¹⁾

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre ⁽²⁾ dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

(1) Aggiunte parole dall'art. 2, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres. (B.U.R. 31/12/2003, n. 53).

(2) Sostituite parole dall'art. 2, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 6
(Criteri di finanziamento)

1. I richiedenti i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) Comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado;

b) Aziende per i servizi sanitari e Aziende ospedaliere.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa deve venire destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a). Compatibilmente con la disponibilità di fondi, potranno venire successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).

3. ABROGATO. ⁽¹⁾

4. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore ad euro 150.000,00, comunque nel

rispetto della percentuale del 50% della spesa ammessa, come statuito dall'articolo 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1. Qualora le risorse finanziarie disponibili non consentano di erogare tale percentuale di contributo, essa sarà ridotta in misura uguale per tutti i beneficiari e comunque non dovrà mai essere inferiore al 30% della spesa ammessa. Se tale percentuale minima non potrà essere garantita a tutti i beneficiari, le domande saranno ordinate in via prioritaria in funzione diretta della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali impiegata. Nell'ambito di detta priorità saranno ulteriormente privilegiati i soggetti che consumano prodotti stagionali e locali, oggetto delle iniziative educative di cui all'articolo 8 e seguenti. Qualora il richiedente abbia attivato una pluralità di mense a favore di tipologie diverse di fruitori, la domanda di contributo dovrà comunque essere unica anche se corredata da una pluralità di bandi di gara e/o contratti di fornitura e in questo caso il tetto contributivo massimo concedibile è elevato ad euro 200.000,00, sempre nel rispetto del limite del 50% della spesa ammessa. ⁽²⁾

5. La Giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la Giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 4, sempre nel rispetto della percentuale del 50 per cento fissata dall'articolo 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1. ⁽³⁾

(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres. (B.U.R. 31/12/2003, n. 53).

(2) Comma da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 2, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres.

(3) Sostituite parole dall'art. 3, comma 3, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres.

Art. 7

(Altri obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge sono tenuti a inviare alla Direzione regionale dell'agricoltura e alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una dichiarazione attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 3

della legge medesima contestualmente alla domanda di contributo inoltrata alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca. ⁽¹⁾

2. L'effettuazione di tali iniziative è condizione indispensabile per accedere al contributo in quanto diversamente verrebbe meno la funzione educativa del progetto mensa supportato dal finanziamento. Nell'ambito delle informative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, acquistano particolare rilievo le iniziative che valgano a promuovere la conoscenza delle produzioni agroalimentari regionali nonché la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali. ⁽²⁾

3. ABROGATO ⁽³⁾

(1) Aggiunte parole dall'art. 4, comma 1, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres. (B.U.R. 31/12/2003, n. 53).

(2) Comma sostituito dall'art. 4, comma 2, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres.

TITOLO II
INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del Comune, scuola, azienda o ente richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura Servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 9

(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge, e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, nonché dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione dovrà inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione mediterraneo;

b) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

c) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che

dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore⁽¹⁾ a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

(1) Sostituite parole dall'art. 5, D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres. (B.U.R. 31/12/2003, n. 53).

Art. 10

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo prevede la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 11

(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di educazione alimentare degli utenti sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale già in dotazione al soggetto richiedente il contributo.

2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonché quelle per il materiale didattico.

3. Le spese sono ammissibili solo se sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre⁽¹⁾ dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

(1) Sostituite parole dall'art. 4, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

Art. 12

(Criteri di finanziamento)

1. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a euro 5.164,57,⁽¹⁾ comunque nel rispetto della percentuale del 50 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

2. La Giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la Giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 1, sempre nel rispetto della percentuale fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge.

3. I contributi richiesti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge, devono venire erogati prioritariamente a favore dei soggetti che li hanno richiesti e ottenuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge medesima. In tale caso l'ordine di priorità deve coincidere con quello formato ai sensi dell'articolo 6.

4. In caso di ulteriore disponibilità finanziaria, possono venire accolte ulteriori richieste, utilizzando gli stessi criteri e lo stesso ordine di priorità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

(1) Sostituite parole dall'art. 5, D.P.Reg. 2/5/2002, n. 0119/Pres. (B.U.R. 5/6/2002, n. 23).

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 (Norme transitorie)

1. In via transitoria per l'anno 2000, le domande di cui agli articoli 1 e 8 devono venire presentate entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le spese per le quali vengono inoltrate le domande di cui al comma 1 sono ammissibili purché sostenute tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) Le modifiche apportate dal D.P.Reg. 1/12/2003, n. 0427/Pres. si applicano alle domande di contributo pervenute entro il 1° marzo 2004, così come previsto dall'art. 6 del medesimo decreto.